

# REGOLAMENTO COMUNALE

## PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

### S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE
<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Settori di intervento
4	Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati
<b>CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>	
5	Procedura per la concessione di sovvenzioni e contributi
6	Somministrazione delle somme per sovvenzioni e contributi
<b>CAPO III - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI</b>	
7	Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari
8	Somministrazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari
<b>CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI</b>	
9	Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali
10	Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale
11	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
<b>CAPO V - SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE</b>	
12	Fondo di sostegno agli inquilini
<b>CAPO VI - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE</b>	
13	Soggetti e competenze
14	Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare
15	Valutazione del patrimonio – Franchigia
16	Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate
17	Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate
<b>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
18	Rinvio dinamico
19	Individuazione delle unità organizzative
20	Entrata in vigore e pubblicità

## CAPO I NORME GENERALI

### ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- ai sensi dell'art.12 della legge 12/8/1990 n.241, i criteri e le modalità per:
  - a) la concessione di sovvenzioni e contributi, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica,
  - b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune,
  - c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica;
- ai sensi dei DD.P.C.M. 7/5/99, n. 221 e 21/7/99, n. 305, l'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

---

Nota all'art. 1

Legge 7 agosto 1990, n.241

#### **Art. 12.**

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

*I DD.P.C.M. 7/5/99, n. 221 e 21/7/99, n. 305 Sono riportati nell'allegato A) al presente Regolamento.*

### ART. 2 - Definizioni

1. Per “*concessione di sovvenzioni*” si intende l'aiuto del Comune a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc., mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, con interesse agevolato od a fondo perduto (a titolo di esempio, rientrano in tali attività la lotta alla tossicodipendenza e l'assistenza agli anziani e ai portatori di handicap, generalmente svolte a favore della popolazione di Prarostino, l'attività ordinaria della “Pro Loco”, ecc.);
2. Per “*concessione di contributi*” si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari oggetti, opere, manifestazioni, aventi carattere sociale, culturale, sportivo, etc., mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio, rientrano in tali specifici fini, concreti interventi di prevenzione e cura della tossicodipendenza ed a favore degli anziani e dei portatori di handicap, attuati in particolari periodi ed occasioni, l'organizzazione di una manifestazione da parte della “Pro Loco”, ecc.);
3. Per “*concessione di sussidi ed ausili finanziari*” si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come annunciato dall'art.38 della Costituzione. In particolare si intende:
  - per “*sussidio*” un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona,
  - per “*ausilio finanziario*” un intervento “una tantum” atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie;

4. Per “*attribuzione di vantaggi economici*” si intenda la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, etc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita dei materiali indicati al comma 3 dell’art. 8;
5. Per “*prestazioni sociali agevolate*” si intendono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

---

Nota all'art. 2

Costituzione della Repubblica Italiana

**Art.38.**

1. *Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.*
2. *I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.*
3. *Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.*
4. *Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.*
5. *L'assistenza privata è libera.*

### **ART. 3 - Settori di intervento**

1. I settori di attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono i seguenti:
  - a) ASSISTENZA SOCIALE (artt. 23 e 25 D.P.R. 616/77 - L.R. 13/4/95 n.62). Settore di promozione relativa alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi dell'handicap.  
Settore di assistenza: iniziative a favore degli anziani, dei pensionati, dei disoccupati, degli handicappati e invalidi, iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato (A.V.I.S., C.R.I., A.I.D.O., ecc. e dei nuclei familiari bisognosi),
  - b) ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45 D.P.R. 616/77).  
Settore riguardante gli interventi culturale nell'area scolastica.  
Settore di intervento per attività sportiva in corsi parascolastici,
  - c) ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 1/3/79 n.10, come modificata con L.R. 23/8/82, n. 19).  
Settore per la diffusione della pratica della disciplina sportiva,
  - d) ATTIVITA' CULTURALI - CELEBRAZIONI (L.R. 19/12/78, n. 78)  
Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, tempo libero e promozione giovanile, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione monumenti, feste della Repubblica, feste civili e religiose locali,
  - e) PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO (L.R. 5/3/87, n. 12 come modificata con 12/6/91, n. 24, - L.R. 22/5/87 n.29 - art. 50 D.P.R. 616/77).  
Settori; Pro-Loco, Pubbliche relazioni e gemellaggi, Fiere e Mercati,
  - f) TUTELA AMBIENTE (D.P.R. 915/82 - L.R. 2/11/1982 n.32 come modificata con L.R. 21/6/84, n. 29).  
Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto. Attività di difesa e miglorie ambientali,
  - g) PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. 66/81)  
Attività promozionali, di sensibilizzazione sociale, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto,
  - h) AGRICOLTURA  
Opere di pubblico interesse (L.R. 12/10/78, n. 63 e ss.mm. ed integrazioni),  
Pubblicistica,

- i) **INFRASTRUTTURE:** opere di pubblico interesse di cui alla L.R. 56/77,
  - j) **ATTIVITA' TRADIZIONALI LOCALI,** da individuare di volta in volta in relazione ai singoli interventi;
2. Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente (applicando il presente Regolamento), oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad es.: il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, convenzioni con altri Comuni, ecc).

#### **ART. 4 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati**

Quando gli onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

### **CAPO II SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**

#### **ART. 5 - Procedura per la concessione di sovvenzioni e contributi**

1. La richiesta per le concessioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello cui la medesima si riferisce e dovrà indicare:
    - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente,
    - b) la descrizione dell'iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione,
    - c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati,
    - d) l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse, con riferimento agli effetti sociali da esso derivanti, e l'individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale,
    - e) una sintesi delle attività programmate e realizzate nell'anno precedente;
  2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.
- Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della Legge n. 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo;
3. Le richieste di cui al I comma potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività sopra descritti e siano rispettate la norme contenute nel presente Regolamento, con deliberazione:
    - della Giunta Comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri,
    - del Consiglio Comunale, quando sono oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri;
  4. Saranno favorite le iniziative precedentemente concordate con l'Ente;

5. Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all'art.1 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che, pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgono la loro attività nell'interesse della popolazione residente;
6. La Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere contributi ed ausili finanziari a propria discrezionalità e/o indipendentemente dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al I comma dell'articolo 1 del presente Regolamento, nei settori di attività di cui al precedente art. 3, per comprovate e motivate esigenze.
7. Per contributi di modesta entità fino a L.500.000 (aggiornabile dalla Giunta Comunale con propria deliberazione) non è richiesta la documentazione di cui al comma 1, bastando una domanda su modello fornito dall'Ente.

#### **ART. 6 - Somministrazione delle somme per sovvenzioni e contributi**

1. La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione comprovante la realizzazione del programma presentato ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali;
2. Il rendiconto e/o la documentazione, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, devono documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento;
3. La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa;
4. Qualora in sede consuntiva la differenza fra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente;
5. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.

### **CAPO III SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

#### **ART. 7 - Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari**

1. La concessione di sussidi ed ausili finanziari. di cui all'art.1, comma I, lettera b), può avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune e dovrà essere preceduta dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art.433 codice civile: della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale. Nei casi di persone residenti da meno di 2 anni, secondo la Legge 17/7/1890, n. 6972, art.72 (come modificato dall'art. 5 del D.L. 26/4/1954, n.251), occorrerà rivalersi delle somme concesse, con il Comune di ultima residenza del soggetto beneficiario della concessione;
2. La concessione di cui al I comma è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal Responsabile di cui al IV comma del successivo articolo.13, dopo eventuale relazione dell'ufficio di assistenza sociale ed in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione sociale agevolata.

---

Note all'art. 7

Legge 6972/1890 (VII - Del domicilio di soccorso)

#### **Art 72**

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un Comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al Comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1) che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni (71);

2) ovvero che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, a termine del codice civile, domicilio nel Comune.

Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in Comune diverso.

(71) Il termine di cinque anni è stato ridotto a due anni dall'art. 6, R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. sulla finanza locale) come modificato dall'art. 5 L. 26 aprile 1954, n. 251.

---

Codice Civile

433.

Persone obbligate (2).

All'obbligo di prestare gli alimenti [c.c. 438, 446, 448; c.p.c. 13] sono tenuti [c.c. 1173], nell'ordine:

1) il coniuge [c.c. 51, 78, 145, 156];

2) i figli legittimi [c.c. 231] o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi [c.c. 436], anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore [c.c. 434];

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [c.c. 439, 447, 2948, n. 2; c.p.c. 545; c.p. 541, 570, n. 2] (3).

(2) Vedi la L. 23 marzo 1958, n. 338, di ratifica della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari firmata a New York il 20 giugno 1956; la L. 24 ottobre 1980, n. 745, ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1971; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 168, L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia.

Per quanto riguarda la legge regolatrice delle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, con la L. 4 agosto 1960, n. 918, è stata disposta la ratifica ed esecuzione della convenzione conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956, e della convenzione concernente il riordinamento e l'esecuzione della sentenza sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958. Vedi, inoltre, l'art. 32, L. 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

### **ART. 8 - Somministrazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari**

1. La erogazione degli ausili e sussidi finanziari avverrà normalmente in unica soluzione a richiesta degli interessati, alle eventuali condizioni poste dalla determinazione di concessione;
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.

## **CAPO IV VANTAGGI ECONOMICI**

### **ART. 9 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali**

1. Le attribuzioni di vantaggi economici. possono essere relative:

- A) al godimento di un bene comunale (salvo restando l'obbligo di copertura delle spese sostenute dall'Ente, nella misura percentuale fissata dalla legge per i servizi a domanda individuale) mediante:
- la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile,
  - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.,
  - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale,
  - la concessione di automezzi comunali o altre attrezzature;
- B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata:
- di trasporto pubblico,
  - di mensa,
  - di attività sportive, culturali, sociali, ecc.,
  - di assistenza domiciliare;
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali;
3. Al fine di promuovere l'immagine di Prarostino, il comune può acquistare volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, a istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche e ad altri soggetti, che ne facciano richiesta motivata.

#### **ART. 10 - Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale**

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
  - a) dei motivi della richiesta,
  - b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita, o comunque a condizione di vantaggio,
  - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori,
  - d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc.: gli scopi istitutivi;
2. La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto o scrittura privata (approvate dal Responsabile del servizio competente);
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali;
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto;
5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc.) comprese quelle eventuali per il personale comunale di assistenza;
6. Qualora la prestazione richiesta con la domanda di cui al I comma rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenuto nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

#### **ART. 11 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo**

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina negli atti relativi alla approvazione delle tariffe;
2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale;

3. Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

## **CAPO V SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

### **ART. 12 - Fondo di sostegno agli inquilini**

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre 1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1, del D.M. 7 giugno 1999;
2. Il bando di cui al comma 1 precedente, sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.

## **CAPO VI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

### **ART. 13 - Soggetti e competenze**

1. Il presente capo è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, definite nel presente Regolamento all'art. 2 c. V, quali individuate dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, integrando:
  - a) il regolamento comunale per le prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
  - b) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche;
2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge;
3. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in quanto applicabile;
4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza di tutte le altre condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

---

*Nota all'art. 13*

*I D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 Sono riportati nell'allegato A) al presente Regolamento.*

### **ART. 14 - Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare**



1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su modello approvato con D.M. 29 luglio 1999, da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale;
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune;
3. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

#### **ART. 15 - Valutazione del patrimonio – Franchigia**

1. Il valore del patrimonio viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

#### **ART. 16 - Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate**

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, vengono determinati con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi, o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti indicatori:
  - a) definizione della famiglia (art. 3, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>– MENSA SCOLASTICA</li> <li>– TRASPORTO SCOLASTICO</li> <li>– SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI</li> <li>– ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI</li> </ul>	PER TUTTI I SERVIZI SI ASSUME LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, D.LGS. N. 109/1998 (NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL RICHIEDENTE, DAI SOGGETTI CON I QUALI CONVIVE E DA QUELLI CONSIDERATI A SUO CARICO AI FINI IRPEF)

b) incidenza attribuita al patrimonio (art. 4, c. 5, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221):

b.1) patrimonio immobiliare:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SPECIFICO COEFFICIENTE (Art. 4, c. 4, DPCM n. 221/1999)
– MENSA SCOLASTICA	0.10
– TRASPORTO SCOLASTICO	0.10
– SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	0.10
– ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI	0.10

b.2) patrimonio mobiliare:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SPECIFICO COEFFICIENTE (Art. 4, c. 4, DPCM n. 221/1999)
– MENSA SCOLASTICA	0.20
– TRASPORTO SCOLASTICO	0.20
– SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	0.20
– ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI	0.20

#### **ART. 17 - Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate**

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizio o gruppo omogeneo di prestazione e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA
– MENSA SCOLASTICA	L. 10.000.000
– TRASPORTO SCOLASTICO	L. 10.000.000
– SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	L. 15.000.000
– ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI	L. 15.000.000

2. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
– Assenza del coniuge e presenza di figli minori .....	0,35
– Presenza nella famiglia di componenti handicappati: <i>per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% .....</i> <i>(I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)</i>	0,5
– Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa .....	0,2

3. I limiti di cui al precedente comma 1, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.

## CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 18 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **ART. 19 - Individuazione delle unità organizzative**

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate con deliberazione dell'Amministrazione Comunale che decide relativamente ad ogni richiesta di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

---

*Nota all'art. 19*

### **Art. 2.**

- 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.*
- 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.*
- 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.*
- 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

### **Art. 4.**

- 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*
- 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti*

## **ART. 20 - Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente Regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno della ripubblicazione del testo all'Albo Pretorio Comunale.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. In fase di prima applicazione del presente Regolamento e per i contributi che saranno concessi nell'anno 2000, il termine del 31 ottobre di cui all'art.5 è fissato al 30 aprile 2000.